

Controllate estere, rimborsi e sfasamenti complicano il calcolo del prelievo oltreconfine

Fisco internazionale

Il regime Cfc scatta se il tax rate è inferiore al 50% di quello interno

Per il calcolo dell'Etr rilevano le imposte pagate a titolo definitivo

Pagina a cura di
Massimo Foschi
Francesco Nobili

Il calcolo semplificato della tassazione effettiva estera (*Effective Tax Rate, Etr*) e di quella virtuale italiana impone grande attenzione. Infatti, oltre al requisito secondo il quale più di un terzo dei proventi realizzati dalla società non residente deve derivare da passive income, il regime delle controllate estere (*Controlled Foreign Companies, Cfc*) è applicabile se la medesima società – residente o meno nella Ue – è assoggettata ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta se residente in Italia (articolo 167, comma 4, del Tuir).

I criteri di calcolo sono stabiliti dal provvedimento del direttore delle Entrate 376652 del 27 dicembre 2021

e nella circolare 18/E emanata lo stesso giorno.

Calcoli, ritenute e rimborsi

L'Etr è pari al rapporto tra le imposte estere e l'utile ante imposte risultante dal bilancio della società non residente. Il provvedimento (par. 3.1) stabilisce che sono da considerare imposte estere:

- sia le imposte effettivamente dovute dalla società estera nello Stato di localizzazione, da determinare peraltro al netto dei crediti d'imposta accordati in tale Stato per i redditi prodotti in Stati terzi;
- sia le imposte dovute dalla società estera in Paesi terzi.

Così, ad esempio, sono considerate imposte estere le ritenute alla fonte a titolo di imposta sugli interessi o le royalty erogati da una società residente nel Paese B a una società poten-

ziale Cfc residente nel Paese A.

Si deve peraltro trattare di imposte assolute a titolo definitivo e per cui non può essere richiesto il rimborso. Quindi, si ragiona in modo analogo a quanto previsto in tema di determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165 del Tuir (istruzioni PF – fascicolo 2, pag. 57). Ad esempio, se la

ritenuta alla fonte prevista dall'ordinamento interno dello Stato B sugli interessi pagati a non residenti è del 30%, ma la ritenuta prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra lo Stato B e lo Stato A è del 10%, è solo quest'ultimo importo che può essere considerato imposta estera ai fini del calcolo dell'Etr. L'eccedenza, infatti, può essere chiesta a rimborso allo Stato B in applicazione della convenzione e quindi non è stata assolta a titolo definitivo.

Un altro esempio è il seguente. La società potenziale Cfc residente nel Paese A opera nel Paese B per il tramite di una stabile organizzazione il cui reddito è assoggettato a imposizione nel Paese B, ma anche nel Paese A (che non prevede l'esenzione del reddito della stabile, ma la sua tassazione con il riconoscimento del credito di imposta per le imposte pagate nello Stato B). In tal caso, le imposte dovute nello Stato B sono considerate ai fini del calcolo dell'Etr. In entrambi i casi (ritenute alla fonte e imposte sul reddito della stabile organizzazione) le imposte dovute nello Stato B sono considerate imposte estere in quanto, come visto, le imposte dovute nello Stato A sono da considerare al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti nello Stato B, evitando in tal modo effetti di annullamento o duplicazione.

L'assenza di una convenzione

Le imposte estere da considerare sono quelle individuate nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. In assenza di una convenzione la natura dell'imposta estera deve essere stabilita applicando i principi del nostro ordinamento tributario.

Nell'ipotesi di confederazioni di Stati si considerano non solo le imposte federali, ma anche le imposte sul reddito proprie di ciascuno Stato federale e delle amministrazioni locali. In tal caso, le imposte rilevano anche

se non espressamente individuate nella convenzione.

Regimi fiscali di favore

Circa l'applicazione del regime Cfc a società che possono beneficiare di regimi fiscali di favore, la circolare prevede che – nel caso in cui la società estera possa potenzialmente fruire di regimi di favore ma non ne benefici in concreto per sua scelta – le maggiori imposte versate rilevano ai fini del calcolo dell'Etr.

Viene specificato inoltre che risultano superati i chiarimenti forniti dalle risoluzioni 358/E/2002 e 288/E/2007 in quanto riferite ad un diverso contesto normativo. Si tratta di precedenti, sempre in tema di Cfc (ma quando la norma individuava in maniera puntuale alcuni Stati o tipologie di società operanti in alcuni Stati – nei casi esaminati società operanti in Svizzera), nei quali l'Agenzia aveva ritenuto non rilevante, ai fini della disapplicazione della norma Cfc, la condotta del contribuente volta a modificare in peius l'operatività di disposizioni previste a "regime".

La circolare specifica che non rilevano i pagamenti di imposte estere effettuati volontariamente, anche se finalizzati a determinare un Etr idoneo a superare il test (Etr maggiore o uguale alla metà della tassazione virtuale italiana).

Imposte e sfasamenti temporali

Come regola generale e salvo casi particolari, le imposte estere devono trovare evidenza:

- nel bilancio di esercizio della potenziale Cfc;
- nella dichiarazione dei redditi;
- nelle ricevute di versamento o attestanti la compensazione o dalla documentazione relativa alle ritenute subite.

Tuttavia, sono considerate le imposte relative a un determinato esercizio pagate successivamente alla chiusura dello stesso – indipendentemente dalla rilevazione in bilancio – anche se assolute dopo la chiusura del



bilancio ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del soggetto controllante italia-

no. È una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 165, comma 4, Tuir in tema di credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Tale articolo contiene anche altre disposizioni che regolano fattispecie in cui si verificano "sfasamenti" temporali nel pagamento delle imposte estere (imposte estere pagate a titolo definitivo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi; maggiori imposte estere dovute in seguito ad accertamento) che invece non sono previste dall'articolo 167 e la cui mancata regolamentazione potrebbe causare effetti distortivi dovuti ad un'applicazione meccanica del criterio di calcolo disciplinato

dal comma 4. Si pensi, ad esempio, al caso di una società potenziale Cfc che assolve una quota delle imposte estere sul reddito dell'esercizio 1 successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 1 da parte del soggetto controllante italiano e, esclusivamente per questo motivo, le imposte estere non siano sufficienti a generare un Etr idoneo a superare il test con riferimento all'esercizio 1.

Ricordiamo che la circolare 51/E/2010 aveva stabilito (e non pare che la circolare 18/E modifichi tali orientamenti) che:

1 a regime, le perdite fiscali pregresse della società estera dovessero esse-

re sterilizzate ai fini del calcolo dell'Etr (così, se il reddito di esercizio è compensato dalle perdite pregresse e quindi il reddito imponibile è pari a 0, anche l'Etr è pari a 0);

2 in sede di prima applicazione, in deroga al principio sopra enunciato, non dovessero essere considerate le perdite fiscali estere maturate antecedentemente all'entrata in vigore della nuova disciplina (quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'applicazione avverrebbe dal 2010, nel presupposto che a tale data il contribuente residente detenesse il controllo della società estera).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

#Etr

L'*effective tax rate* (in sigla, Etr) rappresenta il livello effettivo di tassazione estera determinato dal rapporto fra le imposte sul reddito dovute da parte del soggetto estero controllato nel proprio stato di residenza fiscale e l'utile ante imposte così come risultante dal bilancio dello stesso soggetto estero controllato.



Se un soggetto sceglie di non utilizzare regimi fiscali di favore gli importi versati concorrono al calcolo dell'Etr



Quando manca una convenzione contro le doppie imposizioni si deve fare riferimento all'ordinamento interno

I punti chiave

1

REGIMI FISCALI ESTERI DI FAVORE

Regime applicato

Riducono l'Etr solo se effettivamente utilizzati. Qualora la società estera possa fruire di regimi di favore ma non ne benefici in concreto per sua scelta, le maggiori imposte versate rilevano ai fini dell'Etr. Superati i chiarimenti (di segno opposto) forniti dalle risoluzioni 358/E del 2002 e 288/E del 2007.

Pagamenti volontari

Non rilevano i pagamenti di imposte estere effettuati volontariamente, anche se finalizzati a determinare un Etr idoneo superare il test.

2

PAESE DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Imposte versate nel Paese di localizzazione della Cfc

Le imposte effettivamente dovute dalla società estera nello Stato di localizzazione devono essere determinate al netto dei crediti d'imposta accordati in tale Stato per i redditi di fonte estera.

Imposte versate in altri Paesi

Si tratta, ad esempio, delle ritenute alla fonte assolute a titolo definitivo e non rimborsabili su interessi e royalty erogati da una società residente nel Paese B ad una società potenziale Cfc residente nel Paese A.

3

VARIAZIONI TEMPORANEE DA STERILIZZARE

Riversamento certo

Tutte le variazioni sia per l'Etr estero sia per la tassazione virtuale italiana

Riversamento non certo

Per l'Etr estero:

- le variazioni in aumento;
- le variazioni in diminuzione che trovano corrispondenza in variazioni analoghe a quelle dettate dalla disciplina interna. Per la tassazione virtuale italiana:
- le variazioni in diminuzione;
- le variazioni in aumento che trovano corrispondenza in variazioni analoghe a quelle dettate dalla disciplina estera.

Variazioni temporanee neutralizzate caso per caso

Le criticità

Il provvedimento finale ha corretto le distorsioni più evidenti della bozza

Uno degli aspetti rilevanti per effettuare con modalità semplificate la verifica dell'Etr estero e della tassazione virtuale italiana disposti dal provvedimento 376652/2021 è la sterilizzazione «delle variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro». Ciò al fine di evitare che variazioni non definitive rendano non coerente il confronto fra le due grandezze nell'anno in cui si manifestano (si pensi ad esempio alla rateizzazione delle plusvalenze previste dall'articolo 86, comma 4, del Tuir che riduce la base imponibile italiana nell'anno di realizzo per aumentarla nei 4 successivi).

Se il principio seguiva una logica precisa di comparabilità fra Etr estero e tassazione virtuale italiana, aveva destato più di una perplessità la previsione (presente nelle bozze di provvedimento e circolare in consultazione) per cui dovevano essere sterilizzate le sole variazioni temporanee dal riversamento non certo che portassero a un incremento dell'Etr estero o ad una riduzione della tassazione virtuale italiana, rendendo così «fisiologicamente» più complicata la possibilità di superare il test previsto dall'articolo 167, comma 4, Tuir. Infatti, così agendo, l'Etr estero sarebbe stato strutturalmente ridotto delle variazioni in aumento non permanenti senza rientro certo (es. accantonamento ad un fondo rischi generico), ma non anche delle variazioni in diminuzione non permanenti senza rientro certo (es. dividendo non incassato, qualora anche nella legislazione estera sia prevista la tassazione per cassa); mentre la

tassazione virtuale italiana sarebbe stata strutturalmente aumentata dalle variazioni in diminuzione non permanenti senza rientro certo (es. interessi di mora non incassati), ma non ridotta delle variazioni in aumento non permanenti senza rientro certo (es. interessi passivi eccedenti la quota di Rol). Tali distorsioni sono state corrette, e il provvedimento prevede ora che debbano essere sterilizzate anche:

- 1 le variazioni in diminuzione della base imponibile estera di natura temporanea e prive di riversamento certo, qualora trovino corrispondenza in variazioni analoghe a quelle dettate dalla disciplina interna sul piano della qualità, quantità e cadenza temporale;
- 2 le variazioni in aumento della base imponibile virtuale italiana di natura temporanea e prive di riversamento certo, qualora trovino corrispondenza in variazioni analoghe a quelle dettate dalla disciplina estera sul piano della qualità, quantità e cadenza temporale.

In sostanza, il sistema ora è coerente e bilanciato. In ogni caso, va segnalato che la circolare 18/E/2021 pur confermando i principi generali di coerenza sopra riportati, continua ad elencare (par. 4.1, pag. 57) alcune fattispecie di variazioni temporanee in aumento non oggetto di sterilizzazione nella tassazione virtuale Italia (rendendola così più elevata) che potrebbero risultare non allineate al principio sopra esposto qualora sussistano analoghe disposizioni nella disciplina estera (si pensi ad esempio a un accantonamento per fondi rischi indeducibile sia in Italia sia secondo la normativa estera di riferimento).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

